

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 24/09/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/11/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, di € 270,00 per spese di istruttoria, di € 376,92 per commissioni di attivazione, di € 22,13 per commissioni di gestione, € 48,45 per oneri e spese e di € 2.261,52 per costi di intermediazione, per un totale complessivo di € 2.979,02;
- gli interessi legali;
- le spese del presente procedimento;
- le spese per l'assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo (€ 49,87), sulla base del sulla base dei "criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS"; in merito alla legittimità del criterio IAS 39 richiama sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. all.



- 1); evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della "quota oneri" riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria, dirette a remunerare attività preliminari alla concessione e all'ammortamento del finanziamento;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento d'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non ripetibilità degli oneri erariali, dovuti per imposta sostitutiva ex art.17 DPR 601/73, in quanto maturati per intero al momento della conclusione del contratto;
- la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza difensiva, atteso che si è in presenza di una lite a carattere seriale, la quale non appare "particolarmente complessa".

Pertanto, chiede al Collegio di rigettare il ricorso, tenuto conto dell'importo di € 49,87 già rimborsato; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens (società di intermediazione), sia infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti di cessione del quinto, poi anticipatamente estinti, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125



sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Ciò premesso, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, il Collegio ritiene che le "commissioni di gestione" abbiano chiara natura *recurring*; in merito al criterio di calcolo della quota rimborsabile, il Collegio ritiene applicabile il criterio di rimborso contrattuale, tenuto conto del rinvio contenuto nel contratto al piano di ammortamento e alla sottoscrizione di quest'ultimo da parte del ricorrente.

Natura *up front* deve invece riconoscersi alle "commissioni di attivazione", in quanto la descrizione delle attività remunerate si riferisce alle sole fasi preliminari all'erogazione del finanziamento. Parimenti, devono qualificarsi *upfront* le "commissioni di intermediazione". Al riguardo, il Collegio rileva che l'intermediario ha prodotto il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Anche le "spese di istruttoria" sono *up front*, così come devono ritenersi di natura non continuativa gli "oneri erariali". In particolare, con riferimento alla voce "oneri erariali e altre spese amministrative", il Collegio osserva che dal modulo SECCI, allegato dall'intermediario (e sottoscritto dal ricorrente), risulta che l'importo indicato alla lett. E) del prospetto economico (€ 80,76) è riferito esclusivamente agli "oneri erariali".

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, respinte le ulteriori eccezioni dell'intermediario, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento	•	120
rate scadute	•	48
rate residue		72
TAN	•	5,40%

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,70%

				restituzioni				
n/c	v		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
\circ	spese di istruttoria	(up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 174,15 🔍	0		€ 174,15
\circ	c. attivazione	(up front)	€ 628,20	€ 376,92 🗘	€ 243,11 🔍			€ 243,11
0	c. gestione	(recurring)	€ 120,00	€ 72,00 🔾	€ 46,44 🔾	● €49,87	€ 49,87	€ 0,00
0	oneri erariali	(up front)	€80,76	€ 48,46 🔾	€ 31,25 🏵	0		€ 31,25
Q	costi intermediazione	(up front)	€ 3.769,20	€ 2.261,52 Q	€ 1.458,66 🕥			€ 1.458,66
				0		0		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.907,17		
interessi legali	sì	•	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.907,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI